



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER I CRITERI DI
EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO A VALERE SUL FUD 2015.**

In data 10 maggio 2018 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2015.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.0031495 del 27 aprile 2018 ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo sindacale del 7 febbraio 2018 concernente i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2015, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 –dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP;

LE PARTI CONVENGONO

Di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2015, siglata in data 7 febbraio 2018.

Roma, 10 maggio 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

La delegazione di parte pubblica:

Le OO.SS.:

FP/CGIL



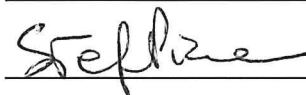
CISL/FPS

UIL PA Dirigenti

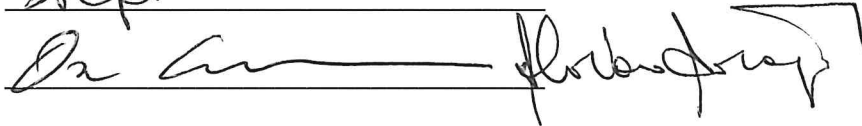


CONFSAL/UNSA

DIRSTAT



UNADIS



ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM





Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER I CRITERI DI EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO A VALERE SUL FUD 2015**

In data 30 novembre 2017 e 7 febbraio 2018 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2015.

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il CCNL Area I Dirigenza del 21 aprile 2006;

Visto il CCNL Area I Dirigenza del 12 febbraio 2010, quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007, e in l'articolo 22;

Visto l'art. 28, del citato CCNL Area I Dirigenza del 12 febbraio 2010, relativo ai dirigenti delle professionalità sanitarie;

Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare l'art. 25;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUD dei precedenti esercizi;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, recante applicazione degli artt. 60 e 61 CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, Area I Dirigenza;

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 5 del 13 febbraio 2013 e pubblicato il 16 aprile 2013;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il Regolamento (CE) n. 726 del 31 marzo 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali e, in particolare l'art. 62;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);



Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 aprile 2016;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 1340 del 20 ottobre 2015 di costituzione del FUD per la contrattazione integrativa per l'anno 2015;

Visto il verbale n. 317 del 9 settembre 2016 del Collegio dei Revisori che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUD 2015,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale dirigenziale di II fascia, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale dirigente delle professionalità sanitarie di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale dirigente in servizio ai sensi dei commi 5-bis e 6, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigente in posizione di comando, con formale provvedimento, da altra amministrazione.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Unico per la Dirigenza)

1. L'ammontare del Fondo destinato all'erogazione della retribuzione di risultato, al netto delle voci retributive corrispondenti alle indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica e art. 7 legge n. 362 del 1999, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2015, è pari a € **2.313.445,00** (duemilionitrecentotredicimilaquattrocentoquarantacinque/00) al lordo dei contributi previdenziali.

2. L'ammontare del fondo, derivato complessivamente dagli incarichi aggiuntivi (pari ad €.92.048,00) e dai servizi resi nei confronti dei terzi (pari ad €. 207.867,00), è pari ad €. **299.915,00** (duecentonovantanovemilanovecentoquindici,00).

3. L'ammontare del fondo, per procedure EMA di cui all'art. 62 del Regolamento CE n. 726 del 2004, è pari ad €. **131.495,00** (centotrentunomilaquattrocentonovantacinque/00).

Articolo 3

(Criteri di attribuzione della retribuzione di risultato)

1. Nel corso del 2015 la Direzione Generale ha assegnato, nell'ambito della programmazione di budget, obiettivi specifici e concordati ad ogni singolo Ufficio e Unità dirigenziale AIFA. A seguito di verifica realizzata dal preposto Ufficio Qualità delle Procedure e Controllo di Gestione sui risultati conseguiti, le somme verranno erogate al personale secondo i criteri di seguito illustrati:

A) l'80% della retribuzione di risultato, verrà erogata sulla base degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale di cui al capoverso precedente nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 70 e il 79,9;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 51 e il 69,9;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51;

B) il 20% della retribuzione di risultato verrà erogato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2015 ad ogni singolo dirigente nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 74 e 100 punti.



- 75% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 73 punti;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 25 e 50 punti;
- 25% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 0 e 24 punti;

2. La retribuzione di risultato spettante sarà proporzionata in funzione dell'incarico assegnato al dirigente nel periodo anche parziale, in esame, ovvero all'indennità di posizione contrattuale percepita, ad eccezione dei dirigenti delle professionalità sanitarie medici a cui si applica, convenzionalmente, la posizione riconosciuta ai dirigenti della professionalità sanitarie farmacisti.

3. L'indennità sarà inoltre proporzionata in relazione anche alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni.

4. Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

5. L'ammontare del fondo per gli incarichi aggiuntivi, per i servizi resi nei confronti dei terzi e per le procedure EMA è pari complessivamente ad €. 431.410,00 e, al netto di quanto spettante alle persone direttamente impegnate nelle attività in parola, ad €. 274.307,00. La somma di €. **274.307,00** sarà distribuita, proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta, tra il personale dirigente delle professionalità sanitarie, per la maggior contribuzione di detto personale alla formazione delle risorse in argomento, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- 85% al personale dirigente delle professionalità sanitarie con incarico di fascia CS;
- 14% al personale dirigente delle professionalità sanitarie con incarico di fascia BS;
- 1% al personale dirigente delle professionalità sanitarie con incarico di fascia AS.

6. Per la distribuzione e ripartizione dei compensi riguardanti i costi orari del personale di cui all'art. 6, comma 2, lettere d) ed e), del Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, si applica l'accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sottoscritto definitivamente in data 14 giugno 2016, di cui in premessa.

Articolo 4 (Fondo di garanzia)

1. Si concorda l'accantonamento di una somma pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) lordo dipendente (€ 62.100 al lordo dei contributi previdenziali) per la correzione di eventuali errori materiali e/o a garanzia di eventuali ricorsi di seconda istanza da parte dei dipendenti, connessi alla valutazione di cui all'art. 3 comma 1, nonché per eventuali necessità che si possano verificare nel corso dell'anno.

2. Al termine della procedura eventuali residui verranno riportati in conto FUD dell'esercizio successivo e distribuiti con gli stessi criteri della presente ipotesi di accordo.

Letto e sottoscritto.

La delegazione di parte pubblica:

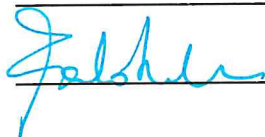
Le OO.SS.:

FP/CGIL



CISL/FPS

UIL PA Dirigenti

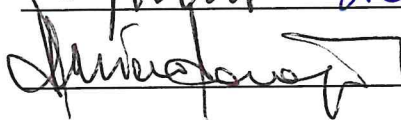


CONFSAL/UNSA

DIRSTAT



UNADIS



ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

